

Studio Legale  
Avv. Valeria Battaglia  
Patrocinante in Cassazione  
Via Ruggero Settimo, 6 - 97019 Vittoria (Rg)  
Tel. 349/2183204  
Pec: [valeria.battaglia@avvragusa.legalmail.it](mailto:valeria.battaglia@avvragusa.legalmail.it)

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.  
CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**E CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX  
ART. 151 C.P.C.)**

**PER: la Prof.ssa Di Martino Leandra**, c.f. DMRLDR85H56M088H, nata a Vittoria (Rg) il 16.06.1985 ed ivi residente, nella via Garibaldi n. 467, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Battaglia, c.f. BTTVLR80E63C927C, pec: [valeria.battaglia@avvragusa.legalmail.it](mailto:valeria.battaglia@avvragusa.legalmail.it), fax: 0932/993680, presso il cui studio, in Vittoria, via R. Settimo n. 6, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto.

L'Avv. Valeria Battaglia dichiara, ai sensi dell'art. 176, c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax: 0932/993680 o indirizzo di posta elettronica certificata: [valeria.battaglia@avvragusa.legalmail.it](mailto:valeria.battaglia@avvragusa.legalmail.it);

-ricorrente-

**CONTRO:**

- **il M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sita in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;



- **l'USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sita in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sita in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

-resistenti-

**E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella I fascia della graduatoria scolastica provinciale (GPS) Ragusa, classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado) valida per il biennio scolastico 2022-2024, che sarebbero scavalcati nel punteggio dalla ricorrente;**

-potenziali controinteressati-

**PER LA DECLARATORIA** del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio con cui la stessa risulta collocata nella I fascia della graduatoria scolastica provinciale (GPS) Ragusa, classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), valida per il biennio scolastico 2022-2024, nonché per la corretta ricollocazione della ricorrente in graduatoria, in funzione del maggior punteggio riconosciuto,

**E CONSEGUENTEMENTE** per la condanna dell'Amministrazione scolastica resistente alla rettifica del punteggio riconosciuto alla ricorrente ed alla corretta ricollocazione della stessa nella I fascia della graduatoria scolastica provinciale (GPS) Ragusa, classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), valida per il biennio scolastico 2022-2024;

**PREVIA DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO** della graduatoria scolastica provinciale (GPS) Ragusa, I fascia, classe di concorso ADSS, valida per il biennio scolastico 2022-2024, limitatamente alla parte in cui la stessa attribuisce alla ricorrente



un punteggio errato perchè inferiore a quello alla stessa legittimamente spettante, nonchè di tutti gli ulteriori eventuali atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, conosciuti e non, nella misura in cui siano pregiudizievoli e lesivi.

Ai fini di una migliore comprensione, si premette in

### **FATTO**

- La ricorrente, Prof.ssa Di Martino Leandra, docente abilitata all'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, è collocata in posizione n. 183, con punti n. 36, della I fascia della graduatoria scolastica provinciale (GPS) Ragusa per la classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado), valida per il biennio scolastico 2022-2024 (**doc. 1A – 1B -1C**);

- In data 3 marzo 2020, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione (**doc. 2**) al bando di ammissione al corso di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità di cui al Decreto rettorale dell'Università di Enna "Kore" n. 10 del 7 marzo 2019 (**doc. 3**), emanato dall'Università medesima su autorizzazione del Ministero dell'Istruzione ex art. 13 del D.M. n. 249/2010 (**doc. 4**);

- A seguito del superamento della relativa prova preselettiva, la docente è stata ammessa al corso (**doc. 5**), all'esito del quale, in data 20 giugno 2022, la Prof.ssa Di Martino ha altresì superato, con votazione 29/30, l'esame finale, così conseguendo il titolo abilitativo al sostegno (**doc. 6**);

- A seguito di istanza presentata in data 23 maggio 2022, la Prof.ssa Di Martino è stata inserita con "riserva" nella I fascia della GPS Ragusa per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, valida per il biennio scolastico 2022-2024, ai sensi dell'art. 7, co. 4, lett. e) della O.M. n. 112/2022 (*"Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul*



sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti...L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure") (doc. 7);

- In data 11 luglio 2022, la Prof.ssa Di Martino, a mezzo la procedura online predisposta dall'Amministrazione scolastica e compilando l'apposito *form* previsto dalla stessa (doc. 8), ha trasmetto istanza di scioglimento della propria "riserva" (doc. 9), specificando, in seno alla Voce A.1 ("Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio"), di aver conseguito, presso l'Università di Enna "Kore", l'abilitazione e/o la specializzazione per l'accesso alle graduatorie di prima fascia entro la data del 20 luglio 2022, secondo quanto previsto dalla sopra citata ordinanza ministeriale;

- La superiore istanza è stata accolta, con conseguente cancellazione della "riserva" ed inserimento a pieno titolo della ricorrente in prima fascia;

- Tuttavia, in sede di compilazione del modello di istanza online, la docente non ha "flaggato" la Voce A.2 ("dettaglio titolo accesso alla graduatoria"), così omettendo di specificare di aver partecipato ai "percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del D.M. n. 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato";

- La tabella (Allegato A/7 dell'O.M. n. 112/2022 – doc. 10) dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di prima fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado prevede che, in aggiunta al punteggio per il titolo di accesso (Voce A.1), si attribuisca un ulteriore punteggio di n. 12 punti di cui alla voce A.2;

- Pertanto, ai percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno di cui al



D.M. n. 249/2010 vengono attribuiti ulteriori n. 12 punti per la selettività del percorso e per il numero programmato;

- L'omissione nella quale è incorsa la Prof.ssa Di Martino ne ha quindi comportato la penalizzazione dal punto di vista del punteggio alla stessa attribuito in graduatoria, stante il mancato riconoscimento in favore della docente di n. 12 punti, con conseguente sua collocazione in posizione n. 183, con punti n. 36 (piuttosto che con punti n. 48), della I fascia della GPS Ragusa, classe di concorso ADSS, biennio scolastico 2022-2024;

- La Prof.ssa Di Martino ha più volte invitato l'Amministrazione scolastica alla rettifica del proprio punteggio, anche attraverso la presentazione, in data 3 agosto 2022, di un reclamo presso la scuola polo I.T.C.A. "Fabio Besta" di Ragusa (**doc. 11A – 11B**), conformemente al modello di reclamo online predisposto dall'Istituto;

- In assenza di riscontro, in data 23.09.2022, la Prof.ssa Di Martino, a mezzo del proprio legale, ha diffidato l'Amministrazione scolastica dal voler provvedere all'immediata rettifica del punteggio alla stessa riconosciuto, nonché alla propria esatta collocazione in graduatoria (**doc. 12**);

- Anche la superiore diffida è rimasta priva di riscontro;

- Pertanto, con il presente ricorso, la Prof.ssa Di Martino Leandra conviene in giudizio l'Amministrazione scolastica, al fine di ottenere il punteggio alla stessa legittimamente spettante e la propria esatta collocazione nella I fascia della GPS Ragusa, classe di concorso ADSS, valida per il biennio scolastico 2022-2024.

Ciò premesso in fatto, si osserva in

## **DIRITTO**

### **1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, CO. 1, LETT. B)**



## DELLA L. N. 241/1990 SUL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

La condotta dell'Amministrazione resistente si profila illegittima laddove la stessa ha ommesso di rettificare il punteggio della ricorrente, così negando alla Prof.ssa Di Martino la giusta posizione in graduatoria, con conseguente minore possibilità per la docente di ricevere l'assegnazione di eventuali incarichi di supplenza.

Giova sottolineare che, ai fini del conseguimento dell'abilitazione e/o specializzazione all'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il M.I.U.R. ha autorizzato lo svolgimento, presso le Università, di percorsi di specializzazione, caratterizzati da ammissione selettiva e numero programmato, all'esito dei quali è previsto che i candidati sostengano un esame finale.

Al riguardo, il D.M. n. 249/2010 dispone, all'art. 13 ("Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"), che *"1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università [...]. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.*

*[...]*

*3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.*

*4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.*

*5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il*



sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili".

Ebbene, come premesso in fatto, la ricorrente ha conseguito il titolo abilitativo su sostegno presso l'Università di Enna "Kore", dove ha frequentato apposito corso di specializzazione istituito presso il detto Ateneo con Decreto rettorale n. 10 del 7 marzo 2019.

Il corso frequentato dalla docente rientra certamente nell'ambito dei corsi di specializzazione all'attività di sostegno didattico, con ammissione selettiva e a numero programmato, appositamente autorizzati dal Ministero dell'Istruzione presso le Università, ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale.

Lo stesso bando di ammissione al corso cui la ricorrente ha partecipato, contenuto nel sopra citato Decreto rettorale n. 10/2019, richiama espressamente il D.M. n. 249/2010 (**"VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249** "Regolamento concernente «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244*»"; **"VISTO il D.M. del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011 «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»**) e prevede **lo svolgimento di prove selettive per l'accesso al corso, nonché il numero dei posti disponibili.**

Tuttavia, in sede di compilazione dell'istanza di scioglimento della "riserva", la Prof.ssa Di Martino – per mero errore materiale – ha omissis di "flaggare" la Voce A.2 dello schema di domanda, a mezzo cui avrebbe dovuto specificare di aver conseguito il titolo abilitativo su sostegno attraverso la frequenza di corso di specializzazione ex art. 13 del



D.M. n. 249/2010.

Ciò ha ingiustamente penalizzato la ricorrente, essendo stata la stessa privata del riconoscimento di n. 12 punti, secondo quanto previsto dalla tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di prima fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado (Allegato A/7 dell'O.M. n. 112/2022), nella quale è stabilito che, in aggiunta al punteggio per il titolo di accesso (Voce A.1), si attribuisca un ulteriore punteggio di n. 12 punti di cui alla voce A.2, per la selettività del percorso e per il numero programmato.

E' del tutto evidente come l'errore in cui è incorsa la ricorrente consista certamente in un errore scusabile, oltre che facilmente riconoscibile dall'Amministrazione e, come tale, facilmente emendabile.

Difatti, come esposto in fatto, in seno alla Voce A.1 ("Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio") della domanda, la ricorrente ha specificato di aver conseguito il titolo abilitativo presso l'Università di Enna "Kore" (con votazione 29/30), che certamente fa parte degli Atenei presso i quali, su autorizzazione del Ministero, è previsto lo svolgimento dei corsi di specializzazione al sostegno ex art. 13 del D.M. n. 249/2010.

Sicché l'Amministrazione non poteva non essere a conoscenza del tipo di percorso seguito dalla Prof.ssa Di Martino ai fini del conseguimento del titolo abilitativo su sostegno!

In altri termini, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilevare *ictu oculi* l'errore materiale commesso dalla Prof.ssa Di Martino, in quanto risultante sulla base degli elementi contenuti nella domanda, o, comunque, la discordanza tra le dichiarazioni rese dalla docente in seno alla domanda stessa e, sulla base di ciò, operare in autotutela e procedere alla immediata rettifica del punteggio, anche eventualmente – se ritenuto





opportuno – convocando la docente e chiedendo chiarimenti.

L'Amministrazione, invece, ha omesso di dar luogo a quel soccorso istruttorio che, nel caso di specie, si sarebbe reso necessario e che, come noto, consente – ex art. 6, co. 1, lett. b) della L. n. 241/1990 – il superamento delle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese. Ciò – senza dubbio – quando ci si trovi in presenza, come nel caso di specie, di irregolarità sanabili e non essenziali.

La norma citata prevede, infatti, che: *"Il responsabile del procedimento:*

*b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".*

A supporto di quanto sopra, si richiamano le affermazioni della giurisprudenza in materia di soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali, secondo cui *"in ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del "form" predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero"* (cfr. **Consiglio di Stato - Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838**). E, prosegue la giurisprudenza, *"Tale regola, applicata, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l'ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all'esame – della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'(obbligatorio) modello telematico"* (cfr. **T.A.R. Veneto, Sez. I, n.**



**1418/2016).**

Pertanto, se da un lato, il principio di autoresponsabilità del candidato impone allo stesso di sopportare le conseguenze dei propri eventuali errori od omissioni, dall'altro lato, ciò non può condurre ad una completa deresponsabilizzazione dell'Amministrazione, in particolar modo nei procedimenti mirati alla costituzione di rapporti di impiego.

*"Da un lato, infatti, la selezione dei migliori candidati a posti pubblici non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione della P.A., risultandone altrimenti danneggiato lo stesso interesse pubblico al buon andamento dell'Amministrazione ex art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975, cit.). Dall'altro lato, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all'azione pubblica, mentre non può sortire l'opposto effetto di rendere più gravoso l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali quale il diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 Cost. (T.A.R. Toscana, sez. I, 21 luglio 2017, n. 948, cit.; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 giugno 2017, n. 758, cit.; T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016, n. 1073, cit.)" (cfr. **T.A.R. Liguria – Sez. I, n. 702/2021**).*

Non si comprende, quindi, come una volta rilevato l'errore, l'Amministrazione non abbia sollecitato la candidata ad integrare o correggere le dichiarazioni erronee od incomplete, e – cosa ancora più grave – come la resistente, a seguito delle segnalazioni della docente, abbia omesso di svolgere le opportune e doverose verifiche.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la ricorrente ha diritto al riconoscimento di n. 12 punti, alla stessa spettanti per aver conseguito il titolo abilitativo al sostegno attraverso la frequenza di corso di specializzazione ex art. 13 del D.M. n. 249/2010,



nonchè alla rideterminazione del punteggio ad essa complessivamente spettante in n. 48 punti ed alla corretta collocazione nella I fascia della GPS Ragusa, classe di concorso ADSS, biennio scolastico 2022-2024, in funzione del maggior punteggio riconosciuto.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 2 DELLA L. N. 241/1990, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

La condotta dell'Amministrazione scolastica è illegittima anche perchè in conflitto con il disposto di cui all'art. 2, c. 2 della L. n. 241/1990.

La norma prevede che *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*.

La norma sancisce, pertanto, l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso, sia nei casi in cui il procedimento venga promosso d'ufficio, sia quando lo stesso sorga su impulso di un privato, ivi comprese le ipotesi in cui l'istanza presentata risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Nel caso di specie, a fronte delle molteplici segnalazioni della ricorrente, anche attraverso la presentazione di apposito reclamo, nonché di formale diffida, l'Amministrazione non ha mai riscontrato in alcun modo le richieste della Prof.ssa Di Martino, nè – tanto meno – ha provveduto a rettificarne il punteggio, con grave pregiudizio per la stessa ai fini della sua collocazione in graduatoria.

Nè l'informatizzazione del procedimento di presentazione della domanda può in alcun modo giustificare l'inerzia dell'Amministrazione, la cui condotta si pone in evidente conflitto anche con i fondamentali principi costituzionali di buon andamento della



Pubblica Amministrazione e di affidamento del cittadino nel corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Principi che impongono la conclusione di ogni procedimento con un provvedimento espresso.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 2 BIS DELLA L. N. 241/1990 SUL DOVERE DI BUONA FEDE E DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E P.A., IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. EX ART. 97 COST. ED AL PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA EX ART. 34 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA I CANDIDATI E DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO DA PARTE DEI PIU' MERITEVOLI**

Il comportamento della resistente si pone, altresì, in contrasto con il dovere di leale collaborazione tra privato e P.A., sancito dall'art. 1, c. 2 bis della L. n. 241/1990, ai sensi del quale *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*.

*Ratio* della norma è che l'Amministrazione costituisce parte imparziale, che deve costantemente e necessariamente tener conto delle posizioni soggettive di coloro che sono interessati all'esercizio di una determinata funzione di cui essa è titolare. Pertanto, la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale e di rispettare le regole della buona fede.

Al riguardo, afferma la giurisprudenza che: *"il principio di leale collaborazione fra amministrazione e cittadino, corollario del più generale principio del giusto procedimento, rende il procedimento amministrativo la sede deputata a chiarire le rispettive posizioni fra le parti; in questa ottica l'obbligo previsto dall'art. 10 della*



*legge n. 241 del 1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo anche se non impone all'amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutti le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della stessa legge n. 241 del 1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'amministrazione attraverso una motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative" (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 19 maggio 2021, n. 671).*

In ottemperanza al principio di cui sopra, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto non solo esaminare attentamente la posizione della ricorrente e riscontrarne le istanze, ma anche adeguatamente motivare le proprie determinazioni in merito. Ed invece, essa ha completamente disatteso le richieste della Prof.ssa Di Martino, così violando – con la propria condotta inerte – i fondamentali principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonché il principio di meritocrazia nella scuola pubblica di cui all'art. 34 Cost. e di accesso al lavoro pubblico da parte dei più meritevoli.

La condotta illegittima dell'Amministrazione, che – a fronte di un errore banale, riconoscibile e più volte segnalato dalla ricorrente – non ha riconosciuto alla Prof.ssa Di Martino il punteggio alla stessa legittimamente spettante, nonché la corretta posizione in graduatoria, pone in essere un'irragionevole disuguaglianza e discriminazione tra la docente e tutti i candidati che abbiano conseguito il titolo abilitativo al sostegno attraverso il medesimo percorso seguito dalla ricorrente e che, per questo, si vedano



riconosciuto il relativo punteggio; ed, ancora di più, tra la ricorrente e tutti i docenti che si trovino in posizione superiore in graduatoria, pur possedendo un punteggio inferiore rispetto a quello cui la Prof.ssa Di Martino ha diritto.

#### **4. SUL "*PERICULUM IN MORA*"**

Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di ammissibilità per l'adozione di un provvedimento d'urgenza.

Quanto al requisito del *fumus boni iuris*, le ragioni sopra esposte sono sufficienti ad evidenziare, anche attraverso una sommaria disamina della questione, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente e, pertanto, la fondatezza della domanda di parte ricorrente.

Sussiste, altresì, nel caso in esame, il requisito del *periculum in mora*, atteso che la procedura ordinaria, da sola, sarebbe inconciliabile con la tutela del diritto dell'odierna ricorrente.

Esso, come noto, determina una situazione di irreversibilità, in relazione alla quale la tutela giurisdizionale azionata potrebbe non conseguire gli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata.

Nella specie, atteso che per la copertura degli incarichi di supplenza si procede per scorrimento delle graduatorie sino al termine delle attività didattiche, i tempi di un giudizio ordinario lederebbero in modo irreparabile i diritti della parte ricorrente, che si vedrebbe privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, della concreta possibilità di essere destinataria di incarichi di supplenza.

Circostanza, questa, che si è già verificata!

Difatti, a mezzo email del 23.11.2022 (**doc. 13**), la Prof.ssa Di Martino è stata convocata dall'Istituto "Giorgio La Pira" di Pozzallo, ai fini della eventuale nomina per l'assegnazione di un incarico di supplenza, in relazione al quale la ricorrente ha



manifestato la propria disponibilità. L'incarico, tuttavia, è stato conferito ad altra docente (la Prof.ssa Cannata Adriana Zaira), in quanto collocata in posizione superiore in graduatoria (posizione n. 133) rispetto alla ricorrente (posizione n. 183), come risulta dalla GPS prodotta agli atti, nonché dall'elenco degli aspiranti allegato alla convocazione di cui sopra (Prof.ssa Cannata posizione n. 2; Prof.ssa Di Martino posizione n. 35).

Ebbene, come è possibile evincere dalla GPS Ragusa per il sostegno, la docente destinataria dell'incarico in questione possiede n. 48 punti, ovvero il medesimo punteggio cui ha diritto la ricorrente.

Pertanto, il mancato riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio alla stessa legittimamente spettante ha impedito il conferimento alla docente di un incarico di supplenza che – con ogni probabilità – le sarebbe stato conferito.

Pertanto, la Prof.ssa Di Martino si trova in possesso di un titolo di preferenza (n. 1 figlio a carico), il quale consentirebbe alla ricorrente di essere preferita agli aspiranti che, pur avendo il medesimo punteggio, dovrebbero risultare privi di titoli di precedenza o di preferenza.

Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza come, nel caso che ci occupa, il mancato accoglimento della domanda cautelare comporterebbe per la ricorrente, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, ovvero un danno a cui non sarebbe possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti risarcitori esistenti, attesi i tempi occorrenti per la definizione di un giudizio ordinario.

Diversamente, l'accoglimento della presente domanda, in via cautelare, consentirebbe all'odierna ricorrente di ottenere l'assegnazione di incarichi di supplenza che dovrebbero rendersi necessari nel corso del corrente anno scolastico, per la copertura di posti che si



rendano disponibili.

Ma vi è di più.

Il rigetto della domanda cautelare arrecherebbe alla ricorrente non solo un danno imminente, in termini di mancata assegnazione di eventuali incarichi di supplenza, ma anche un ulteriore danno potenziale, in termini di mancato punteggio, che la docente potrebbe invece ottenere con il servizio prestato.

In altri termini, il conferimento e l'espletamento di incarichi di supplenza consentirebbe alla ricorrente di migliorare il proprio punteggio, sì che – in fase di prossimo aggiornamento della graduatoria (previsto alla scadenza del biennio di validità di quella in corso) – la docente potrebbe ottenere una migliore collocazione in seno alla stessa.

Per tutto quanto sopra, la Prof.ssa Di Martino Leandra, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CHIEDE**

che l'On.le Tribunale del Lavoro adito Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione e/o annullamento della graduatoria scolastica provinciale (GPS) Ragusa, I fascia, classe di concorso ADSS, valida per il biennio scolastico 2022-2024, limitatamente alla parte in cui la stessa attribuisce alla ricorrente un punteggio errato perchè inferiore a quello alla stessa legittimamente spettante, nonchè di tutti gli ulteriori eventuali atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, conosciuti e non, nella misura in cui siano pregiudizievoli e lesivi, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc:

In via d'urgenza, verificata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'immediata rettifica del punteggio in favore della Prof.ssa Di Martino Lendra, con riconoscimento alla stessa di n. 12 punti per avere la docente conseguito il titolo abilitativo al sostegno





attraverso la frequenza di un corso di specializzazione ex art. 13 del D.M. n. 249/2010, nonchè con conseguente attribuzione alla ricorrente del complessivo maggior punteggio di n. 48 punti e corretto collocamento della stessa nella I fascia della GPS Ragusa, classe di concorso ADSS, a.s. 2022-2024, in funzione del maggiore punteggio riconosciuto;

Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa,

- accertare e dichiarare che la Prof.ssa Di Martino Leandra ha diritto alla rettifica del punteggio, con riconoscimento di n. 12 punti per avere la docente conseguito il titolo abilitativo al sostegno attraverso la frequenza di un corso di specializzazione ex art. 13 del D.M. n. 249/2010, e, pertanto, all'attribuzione del complessivo maggior punteggio di n. 48 punti, nonchè al proprio corretto collocamento nella I fascia della GPS Ragusa, classe di concorso ADSS, a.s. 2022-2024, in funzione del maggiore punteggio spettante;

- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a provvedere alla rettifica del punteggio in favore della Prof.ssa Di Martino Leandra, con riconoscimento alla stessa di n. 12 punti per avere la docente conseguito il titolo abilitativo al sostegno attraverso la frequenza di un corso di specializzazione ex art. 13 del D.M. n. 249/2010, nonchè con conseguente attribuzione alla ricorrente del complessivo maggior punteggio di n. 48 punti e corretto collocamento della stessa nella I fascia della GPS Ragusa, classe di concorso ADSS, a.s. 2022-2024, in funzione del maggiore punteggio riconosciuto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa come per legge.

**Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, e che la stessa è esente dal versamento del contributo unificato, avendo la ricorrente conseguito, nell'anno antecedente l'introduzione del giudizio, un reddito familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi,**



**inferiore ai minimi di legge.**

Si producono:

- 1A) Decreto prot. n. 3607 del 05.09.2022 di pubblicazione GPS Ragusa a.s. 2022-2024;
- 1B) GPS Ragusa a.s. 2022-2024;
- 1C) GPS Ragusa a.s. 2022-2024;
- 2) Domanda di partecipazione corso di specializzazione su sostegno;
- 3) Decreto rettorale n. 10 del 7 marzo 2019 dell'Università Enna "Kore";
- 4) D.M. n. 249/2010;
- 5) Attestato di superamento prova pratica per ammissione al corso di specializzazione per attività di sostegno presso l'Università degli Studi di Enna "Kore";
- 6) Titolo abilitativo al sostegno conseguito dalla ricorrente presso l'Università degli Studi di Enna "Kore";
- 7) O.M. n. 112/2022;
- 8) Modello istanza di scioglimento riserva;
- 9) Istanza di scioglimento riserva presentata dalla ricorrente in data 11.07.2022;
- 10) Allegato A/7 dell'O.M. n. 112/2022;
- 11A) Reclamo del 03.08.2022;
- 11B) Ricevuta di consegna reclamo prot. n. 9564 del 03.08.2022;
- 12) Diffida del 23.09.2022;
- 13) Convocazione del 23.11.2022;
- 14) Autocertificazione esenzione c.u.

Vittoria, 5 dicembre 2022

Avv. Valeria Battaglia

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**



La ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore,

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio alla stessa attribuito ai fini della collocazione della docente nella prima fascia della GPS Ragusa per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado valida per il biennio scolastico 2022-2024;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti gli eventuali controinteressati, ossia a tutti i candidati inseriti nella prima fascia della GPS Ragusa per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado valida per il biennio scolastico 2022-2024, che sarebbero scavalcati nel punteggio dalla ricorrente;

#### **RILEVATO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo ardua, in ragione del numero dei destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;
- ai sensi dell'art. 150, comma 1 c.p.c., *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato – Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale *“non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale*



*convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”;*

- anche nel caso in cui la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, può valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio; diversamente, il destinatario della notificazione per pubblici proclami si vedrebbe costretto a costituirsi in giudizio ed a sostenerne le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un mero “sunto” non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. n. 205/2000, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- tanto la giurisprudenza amministrativa quanto la giurisprudenza del lavoro, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio, hanno più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (vd., tra le tante, ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09; Trib.



*Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11*);

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

**TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO**

la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

**CHIEDE**

all'On.le Tribunale adito, di Voler autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento autorizzativo nell'area tematica dei siti internet del M.I.U.R., da eseguirsi ad opera del M.I.U.R. medesimo;
- b) quanto all'Amministrazione resistente, mediante consegna di copia del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza;

**IN ALTERNATIVA ED IN VIA SUBORDINATA**, per quanto attiene ai potenziali contrinteressati, ove il Tribunale adito ritenesse di non Voler autorizzare la notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c, di Voler autorizzare la notifica per pubblici proclami in G.U. ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c.

Con osservanza

Vittoria, 5 dicembre 2022

Avv. Valeria Battaglia

